



Le Novità del modello 730/2021 redditi 2020

a cura di Gennaro Perrotta

Oggetto: Modello 730/2021

Con Provvedimento 15 gennaio 2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet il Modello 730/2021 e le relative istruzioni di compilazione.

Il nuovo modello recepisce le numerose novità intervenute nel corso del 2020, tra le quali si segnalano:

- il riconoscimento, dal 1° luglio 2020, a favore dei lavoratori dipendenti, del trattamento integrativo (in presenza di reddito complessivo fino a € 28.000) e di un'ulteriore detrazione di importo decrescente all'aumentare del reddito (con reddito complessivo compreso tra € 28.000 e € 50.000);
- l'obbligo di utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento degli oneri per i quali si richiede la detrazione del 19%;
- la rimodulazione di determinate detrazioni per i contribuenti che presentano un reddito complessivo superiore a € 120.000 (fino all'azzeramento, in presenza di un reddito complessivo pari a € 240.000);
- la nuova detrazione del 30% per le erogazioni liberali effettuate per il contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19;
- la nuova detrazione del 90% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate contestualmente alla cessione ad un'impresa di assicurazione del credito di imposta relativo agli interventi sisma bonus agevolati al 110%;
- il debutto delle nuove detrazioni edilizie:
 - il cd. "Bonus facciate", pari al 90% le spese sostenute nel 2020 per interventi di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici esistenti del centro storico e delle zone di completamento;
 - il cd. "Superbonus 110%", spettante in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020, per determinati interventi di riqualificazione energetica e di consolidamento statico/riduzione del rischio sismico effettuati su unità residenziali;
- la detrazione del 20%, spettante in relazione al cd. "Bonus vacanze", utilizzato entro il 31 dicembre 2020;
- il nuovo credito d'imposta spettante per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico e altri servizi di mobilità elettrica.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2021

Con l'art 16-bis, D.L. n. 124/2019, sono stati ridefiniti i termini per la presentazione del Mod. 730 e gli adempimenti connessi (trasmissione e consegna delle Certificazioni Uniche, invio dei dati relativi a spese e oneri per la predisposizione del Mod. 730 precompilato, conguagli d'imposta, etc.). L'entrata in vigore di tali novità, prevista per il 2021, è stata anticipata al 2020 ad opera del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 nell'ambito delle disposizioni urgenti adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il termine entro cui è possibile presentare il Modello 730/2021 rimane quindi stabilito al **30 settembre 2021**, a prescindere che la presentazione avvenga attraverso il modello precompilato sul portale dell’Agenzia delle Entrate, il sostituto d’imposta o un intermediario (CAF o professionista abilitato).

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

Il quadro B, relativo ai redditi dei fabbricati, non subisce modifiche dal punto di vista strutturale, ma le istruzioni del modello recepiscono le novità normative intervenute in materia di canoni non percepiti.

L’art. 3-quinquies, D.L. n. 34/2019, riformulando il testo dell’art. 26, TUIR, ha introdotto rilevanti novità in merito alla disciplina dei canoni di locazione non percepiti, con riferimento ai contratti:

- esclusivamente di immobili ad uso abitativo stipulati a partire dal 1° gennaio 2020.

Infatti, **per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020**, i canoni non percepiti non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata:

- dall’intimazione di sfratto per morosità oppure,
- dall’ingiunzione di pagamento effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Anche qualora non sia stato percepito alcun canone, la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

Per i contratti stipulati fino al 31 dicembre 2019, la possibilità di non dichiarare i canoni non percepiti è vincolata all’ottenimento della sentenza di sfratto per morosità dell’inquilino.

Nella colonna 7 “Casi particolari” del quadro B, va riportato l’eventuale codice relativo a situazioni particolari elencate nelle istruzioni. Il codice 4, va utilizzato nel caso di immobile ad uso abitativo concesso in locazione in relazione al quale:

- non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto;
- il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Le istruzioni recepiscono le novità introdotte dal D.L. n. 34/2019, sopra illustrate, prevedendo l’utilizzo del codice 4 nella colonna 7, anche nel caso di canoni non incassati (o incassati in parte) derivanti da contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tali casi, nel quadro B si riporta in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita nel 2020 e nella colonna 7 il codice 4.

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Le principali modifiche al modello ed istruzioni relative al quadro C, riguardante i “Redditi di lavoro dipendente e assimilati”, sono dovute al recepimento delle novità introdotte dal D.L. n. 3/2020 per ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Il D.L. n. 3/2020 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” ha disposto, dal 1° luglio 2020, l’abolizione del cd. “bonus IRPEF”, sostanzialmente “sostituito” dal nuovo “trattamento integrativo” e dall’ulteriore detrazione.

**BONUS IRPEF
(fino al 30 giugno 2020)**

L’art. 3, comma 1, D.L. n. 3/2020 ha disposto, **dal 1° luglio 2020, l’abrogazione** del comma 1-bis, art. 13, TUIR, nel quale era prevista la disciplina del cd. “**bonus IRPEF**”. Detto bonus, riconosciuto **fino al 30 giugno 2020**, consisteva in un credito pari a € 960,00 per i possessori di reddito complessivo non superiore a € 24.600,00; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresceva fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a € 26.600,00.

Trattamento integrativo e ulteriore detrazione (dal 1° luglio 2020)	<p>In sostituzione del previgente bonus IRPEF, il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 ha introdotto, dal 1° luglio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un trattamento integrativo (art. 1). Si tratta di un credito di € 600,00 (per il periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2020) riconosciuto ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati e il cui reddito complessivo sia non superiore a € 28.000,00. Dal 1° gennaio 2021 l'importo del trattamento integrativo sarà pari annualmente a € 1.200,00; • un'ulteriore detrazione fiscale (art. 2). Si tratta di una detrazione assegnata in presenza di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, spettante se il reddito complessivo è di importo superiore a € 28.000,00. La detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari ad € 40.000,00.
--	---

LE MODIFICHE AL RIGO C5 - INDICAZIONE DEL PERIODO DI LAVORO

Le novità introdotte dal D.L. n. 3/2020 hanno comportato la revisione del rigo C5 "Periodo di lavoro". Oltre alle consuete colonne 1 e 2 (giorni di lavoro dipendente/assimilato e di pensione) sono ora previste:

- la colonna 3 (I Semestre) dove vanno indicati i giorni del primo semestre (dal 1° gennaio al 30 giugno 2020) relativi al solo periodo di lavoro dipendente (punto 13 della Certificazione Unica 2021);
- la colonna 4 (II Semestre) dove vanno indicati i giorni del secondo semestre (dal 1° luglio al 31 dicembre 2020) relativi al solo periodo di lavoro dipendente (punto 14 della Certificazione Unica 2021).

Le istruzioni alla compilazione precisano che l'anno lavorativo 2020 va considerato composto da 365 giorni in totale, di cui 181 giorni per il primo semestre e 184 per il secondo semestre; non va perciò considerato il 29 febbraio 2020.

C5	PERIODO DI LAVORO giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 13 e 14 CU 2021)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE	3 I SEMESTRE	4 II SEMESTRE
----	--	---------------------	------------	--------------	---------------

LE MODIFICHE AL RIGO C14 - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

Il rigo C14, lo scorso anno denominato "Bonus IRPEF" è ora rinominato "Riduzione della pressione fiscale" e si presenta fortemente implementato per permettere la gestione delle novità in materia di "cuneo fiscale" introdotte dal D.L. n. 3/2020. In particolare vanno indicati i dati relativi:

- al bonus IRPEF (colonne 1 e 2, come lo scorso anno) nonché al nuovo trattamento integrativo erogato (colonne 3 e 4);
- all'esenzione prevista per ricercatori e docenti (colonna 5);
- all'esenzione riconosciuta per i lavoratori impatriati (colonna 6);
- alle misure a sostegno del lavoro percepite ai sensi del D.L. n. 18/2020, quali integrazione salariale, congedi parentali e cassa integrazione in deroga (colonne 7, 8 e 9).

Questi ultimi punti sono stati previsti con lo scopo di riconoscere i bonus fiscali (bonus IRPEF e trattamento integrativo) anche nel caso in cui l'imposta lorda calcolata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati sia di importo inferiore alla detrazione spettante per tali redditi.

C14	1 CODICE	2 BONUS EROGATO	3 CODICE	4 TRATTAMENTO EROGATO	5 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	6 ESENZIONE IMPATRIATI	7 FRUIZIONE MISURE SOSTEGNO	8 LAVORO DIPENDENTE	9 RETRIBUZIONE CONTRATTUALE
	1	,00	3	,00	,00	,00	7	,00	,00

NUOVA CASELLA "CODICE STATO ESTERO" (IMPATRIATI, DOCENTI E RICERCATORI)

Nel quadro C del Mod. 730/2021 è stata inserita la nuova casella “Codice Stato estero”, nella quale gli impatriati ed i docenti e ricercatori che rientrano in Italia per svolgere la propria attività, sono tenuti a indicare il codice dello Stato estero in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia. Il codice è rilevabile dalla tabella n. 10 presente in Appendice alle istruzioni alla compilazione.

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati														
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI										Casi particolari				
										Codice Stato estero				
C1	1	2	3	4	C2	1	2	3	4	C3	1	2	3	4
TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)	ALTRI DATI		TIPO	INDETERMINATO/DETERMINATO	REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2021)	ALTRI DATI	
				.00					.00					

DETRAZIONE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO SICUREZZA E DIFESA

La sezione VI è dedicata alla detrazione riconosciuta al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2020. Si tratta di una riduzione dell'IRPEF assegnata ai dipendenti che nel 2019 hanno un reddito di lavoro dipendente non superiore a € 28.000,00. La misura della detrazione e le modalità applicative sono individuate annualmente con apposito D.P.C.M. che, per l'anno 2020, non è stato ancora emanato. Si segnala che con riguardo all'anno d'imposta 2019 il D.P.C.M. 7 febbraio 2020 aveva previsto l'applicazione di una detrazione d'importo pari a € 507,00.

DESTINAZIONE DELL'8, 5 E 2 PER MILLE

Il contribuente che decide di destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'IRPEF, lo può fare compilando il modello 730-1.

Da quest'anno è possibile destinare il **2 per mille anche in favore delle associazioni culturali** iscritte in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tale possibilità è stata introdotta dall'art. 97-bis, D.L. n. 104/2020, il quale demanda ad un apposito Decreto Ministeriale (non ancora emanato) l'individuazione dei requisiti e criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco, nonché le cause e modalità di revoca o di decadenza.

Si ricorda che la destinazione del due per mille dell'IRPEF alle associazioni culturali in passato era stata prevista nel Mod. 730/2016, anno d'imposta 2015, ed era stata eliminata a partire dall'anno successivo.

Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali ammesse al beneficio, il contribuente deve:

- apporre la propria firma nell'apposito riquadro presente nella scheda;
- indicare il codice fiscale dell'associazione cui vuole destinare la quota del due per mille.

La scelta deve essere fatta per una sola delle associazioni culturali beneficiarie. Si segnala che non si tratta di una scelta alternativa rispetto a quella relativa ai partiti politici (ugualmente pari al 2 per mille dell'imposta): è possibile esprimere entrambe le scelte.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE	
FIRMA	
Indicare il codice fiscale del beneficiario	_____

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinatarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni beneficiarie.